

# **Comune di GUSSOLA**

## **Provincia di Cremona**



# **RETICOLO IDRICO MINORE**

# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA IDRAULICA**

(D.G.R. 25/01/2002, n. 7/7868 – D.G.R. 01/08/2003, n. 7/13950 – D.G.R. 01/10/2008, n. 8/8127)

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/03/2012**

**IL SINDACO**  
**Rag. MARINO CHIESA**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa CAROLINA CAPPELLI**

---

## INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2 – Competenze	pag. 3
Articolo 3 – Normativa di riferimento	pag. 4
Articolo 4 - Fasce di rispetto	pag. 4
Articolo 5 – Attività vietate in alveo e nelle fasce di rispetto	pag. 5
Articolo 6 – Obblighi nelle fasce di rispetto	pag. 6
Articolo 7 – Attività vietate nel territorio afferente al Reticolo Idrico Minore	pag. 7
Articolo 8 – Attività consentite in alveo e nelle fasce di rispetto previa Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica	pag. 7
Articolo 9 – Autorizzazione Idraulica e Concessione Idraulica	pag. 9
Articolo 10 – Autorizzazioni di attività d’uso delle acque	pag. 12
Articolo 11 – Autorizzazioni di attività d’uso delle superfici	pag. 13
Articolo 12 – Variante alla Autorizzazione Idraulica / Concessione Idraulica	pag. 14
Articolo 13 – Revoca della Autorizzazione Idraulica / Concessione Idraulica	pag. 14
Articolo 14 - Sanzioni	pag. 14
Articolo 15 – Durata della Autorizzazione Idraulica / Concessione Idraulica	pag. 14
Articolo 16 – Canoni Regionali di Polizia Idraulica	pag. 15
Articolo 17 – Disposizioni finali	pag. 15
Articolo 18 – Reticolo Idrico Minore di competenza comunale	pag. 16
Allegato - R.D. 523/1904 – Titolo Unico – Capo VII – “Polizia delle acque pubbliche”	pag. 17

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente *“Regolamento di Polizia Idraulica”* è stato redatto sulla base delle disposizioni riportate nell’All. B della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, che modifica la D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 14 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”*, e delle indicazioni riportate nella D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8127 *“Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002”*.

Il presente Regolamento dovrà diventare titolo, capo o appendice delle Norme di Attuazione (N.T.A.) del vigente strumento urbanistico comunale.

Non sono oggetto del presente regolamento i corsi d’acqua appartenenti al Consorzio di Bonifica *“Navarolo Agro Cremonese Mantovano”* ed i corsi d’acqua non appartenenti al Pubblico Demanio Idrico.

## **Articolo 2 – Competenze**

Le attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del Pubblico Demanio Idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, sono esercitate:

- Per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale: da Regione Lombardia o dall’ A.I.Po (nell’ambito delle rispettive competenze).
- Per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore: dal Comune di Gussola.
- Per i corsi d’acqua consorziali: dal Consorzio di Bonifica *“Navarolo Agro Cremonese Mantovano”*.

Il Comune di Gussola rappresenta l’Autorità Idraulica (o Autorità di Polizia Idraulica) deputata allo svolgimento dell’attività di Polizia Idraulica relativamente ai corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, il cui elenco è riportato in art. 18 del presente regolamento e nell’elaborato *“Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”*.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 8127/2008, qualora il Consorzio di Bonifica *“Navarolo Agro Cremonese Mantovano”*, che sino ad ora ha gestito i corsi d’acqua che sono stati attualmente inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, volesse proseguire nella gestione di detti corsi d’acqua:

1. Se è provvisto di un vigente atto amministrativo in forza del quale possa continuare la gestione, può continuare a gestire tali corsi d’acqua senza necessità di alcuna autorizzazione.

2. Se non è provvisto di un vigente atto amministrativo in forza del quale possa continuare la gestione, deve presentare istanza di concessione al Comune.

Non essendo contemplata, all’interno delle delibere regionali vigenti, la tipologia di istanza di concessione sopra riportata e la quantificazione di un eventuale canone per la stessa, le modalità relative alla stipula di una convenzione tra i due Enti dovranno essere stabilite dal Comune di Gussola in accordo con il Consorzio di Bonifica *“Navarolo Agro Cremonese Mantovano”*.

Le attività di Polizia Idraulica esercitate dal Consorzio di Bonifica “Navarolo Agro Cremonese Mantovano” non sono oggetto del presente regolamento.

### **Articolo 3 – Normativa di riferimento**

La norma fondamentale, che regola le attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore comunale, è rappresentata dal R.D. n. 523/1904 (Capo VII – “*Polizia delle acque pubbliche*”), che stabilisce, all’interno dell’alveo e delle fasce di rispetto dei corpi idrici, quali attività sono vietate (art. 96) e quali consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98).

Ulteriori disposizioni vengono riportate nel Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007, n. 8943 “*Linee Guida di Polizia Idraulica*”.

I riferimenti normativi, relativi alle attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica “Navarolo Agro Cremonese Mantovano”, sono riportati nel Par. 3 (Polizia Idraulica) dell’elaborato “*Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore*”.

### **Articolo 4 - Fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, individuate secondo i criteri dettati dalla normativa vigente in materia, ed all’interno delle quali vengono esercitate le attività di Polizia Idraulica da parte dell’Autorità Comunale, sono rappresentate cartograficamente nella Tav. B allegata all’elaborato “*Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore*”.

Tali fasce rappresentano la distanza minima di rispetto del corso d’acqua, in riferimento alla realizzazione di **nuovi fabbricati**, sia all’interno che all’esterno dei centri abitati.

Le riproduzioni cartografiche rappresentano solamente un’indicazione generale dell’ampiezza delle fasce di rispetto, le quali dovranno essere, volta per volta, determinate direttamente sul posto, sulla base dei valori sotto riportati, e misurate, a partire dal ciglio della sponda incisa, perpendicolarmente alla direzione principale del tratto rettilineo, o radialmente in caso di curva; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere misurate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Ai sensi delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 (art. 96 – lett. f), sono individuate, per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, le seguenti fasce di rispetto:

- per le piantagioni di alberi e siepi: metri **4,00**;
- per lo smovimento del terreno: metri **4,00**;
- per i fabbricati: metri **10,00**;
- per gli scavi: metri **10,00**.

Le opere esistenti che risultano essere ad una distanza inferiore di quelle indicate in

precedenza, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; esse tuttavia, giunte a deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

E' facoltà del Comune prevedere, all'interno dello strumento urbanistico comunale, la riduzione della fascia di rispetto per i tratti dei corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, che scorrono in ambito extraurbano, qualora la diminuzione delle fasce stesse non arrechi impedimento al regolare flusso delle acque ed alle operazioni di manutenzione dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua; tale fascia, per le nuove edificazioni, non dovrà comunque essere inferiore a metri **5,00**.

A tal fine le deroghe, sia in ambito urbano che extraurbano, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico comunale, previo parere tecnico obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale della Regione Lombardia (S.T.E.R.) competente per il territorio.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica "Navarolo Agro Cremonese Mantovano" sono riportate nel R.R. n. 3/2010, che riprende le disposizioni del R.D. n. 368/1904.

#### **Articolo 5 – Attività vietate in alveo e nelle fasce di rispetto**

In aggiunta ai divieti previsti su tutto il territorio comunale dalla normativa urbanistica ed ambientale, sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto**, sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, loro alvei, sponde, difese e fasce di rispetto, quelli elencati in R.D. n. 523/1904 – art. 96, nel rispetto dell'art. 93 della medesima normativa, riportati con lievi modifiche nel D.d.g. n. 8943/2007.

Uno stralcio del R.D. n. 523/1904 è riportato come Allegato al presente Regolamento.

Inoltre, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto, è **assolutamente vietato**:

➤ realizzare opere fisse a distanze inferiori a quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di consentire l'accesso e la percorribilità longitudinale delle fasce di rispetto;

➤ realizzare opere fisse, per una fascia larga fino a metri **5,00** in corrispondenza di almeno un lato del corso d'acqua, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell'alveo, il passaggio dei mezzi meccanici ed il deposito delle materie di spurgo;

➤ l'occupazione o la riduzione permanente delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, secondo le distanze previste nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di garantire la moderazione delle piene;

➤ alterare con sterri e/o riporti, all'interno della fascia di rispetto, l'originale piano campagna;

➤ la copertura – tombinatura – dei corsi d'acqua, totale o parziale, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, e la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 – art. 41 e dell'art. 21 delle “Norme di attuazione” del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), come confermato in art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;

➤ realizzare opere, di qualsiasi natura, che possano restringere la sezione del corpo idrico e precludere o ridurre il normale deflusso delle acque, secondo la portata massima in essi convogliabile da eventi naturali e/o azioni antropiche; in caso di necessità e di impossibilità di differente localizzazione, le stesse opere potranno essere interrare;

- realizzare manufatti di attraversamento che:
- restringono la sezione di deflusso del corso d'acqua mediante spalle e rilevati di accesso;
  - possiedono un intradosso a quota inferiore al piano campagna;
  - comportano una riduzione della pendenza dell'alveo mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'Autorità Idraulica Comunale non deve esprimere parere, ma solamente limitarsi a comunicare che, tenuto conto dei divieti di cui al presente articolo e della normativa in esso citata, la realizzazione delle stesse è vietata in modo assoluto e di conseguenza la domanda del richiedente deve essere respinta.

Per i corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica “Navarolo Agro Cremonese Mantovano”, sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto quelli previsti nel regolamento consorziale, al quale si rimanda.

## **Articolo 6 – Obblighi nelle fasce di rispetto**

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, **è fatto obbligo**, nei confronti dei frontisti ed in generale dei titolari di diritti reali sulle stesse:

➤ di rimuovere, su richiesta scritta o, in caso di somma urgenza, verbale, da parte del Comune, quale Autorità di Polizia Idraulica, ogni essenza arborea o arbustiva, coltura o elemento mobile presente nell'intera fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso, anche se il Soggetto, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietà. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cura del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;

➤ di provvedere alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. Se tali operazioni di manutenzione richiedono un'Autorizzazione

Idraulica o Concessione Idraulica, questa deve essere ottenuta preventivamente dall'Autorità Idraulica Comunale;

➤ di informare il Comune, quale Autorità di Polizia Idraulica, di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica osservabile nell'alveo e/o nella fascia di rispetto, che possa essere motivo di pregiudizio per la disponibilità e stabilità dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica del corso d'acqua.

I Soggetti di cui al presente articolo saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi sopra riportati.

## **Articolo 7 – Attività vietate nel territorio afferente al Reticolo Idrico Minore**

Nella parte di territorio comunale, in cui le acque superficiali afferiscono a corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, è **vietato** realizzare qualsiasi struttura in grado di modificare l'assetto territoriale originale ed alterare l'attuale schema dei flussi superficiali, nonché la portata delle acque da essi condotte, senza specifico espresso parere vincolante del Comune, Autorità di Polizia Idraulica.

In tali aree:

- nel caso in cui l'opera in progetto non induca una modificazione nel regolare deflusso delle acque che giungono al Reticolo Idrico Minore, dovrà essere presentata una certificazione, in forma di autodichiarazione a firma autentica a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze, anche nel caso di silenzio-assenso a seguito di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.);

- in caso contrario, il progetto dell'opera dovrà essere corredato da un relazione idraulica-idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche, indotte dalla stessa, ai flussi idrici, rispetto alla condizione originaria del tratto di Reticolo Idrico Minore interessato. Come schema di riferimento, l'istanza di Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica al Comune dovrà essere corredata dagli elementi, in forma semplificata, di cui all'art. 9 del presente regolamento (relazione tecnica ed elaborati grafici), riportando obbligatoriamente l'ubicazione dell'opera (a scala adeguata), il progetto definitivo, la relazione idraulica-idrologica, che dimostri la compatibilità dell'opera all'indotta variazione del regime idraulico degli elementi interessati, l'assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento dell'opera.

Il progetto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria, otterrà, ricorrendo il caso, il parere favorevole vincolante, con eventuali prescrizioni, del Comune quale Autorità di Polizia Idraulica.

## **Articolo 8 – Attività consentite in alveo e nelle fasce di rispetto previa autorizzazione idraulica o concessione idraulica**

Chiunque, all'interno dell'alveo e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, intenda eseguire modifiche di opere esistenti o realizzare nuove opere, permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, deve rivolgere apposita **“Istanza di Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica”** al

Comune, quale Autorità di Polizia Idraulica. Le opere e le attività che possono essere eseguite previa autorizzazione o concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica Comunale e sotto l'osservanza delle condizioni da essa imposte, al fine di garantire che le opere stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque, sono elencate in R.D. n. 523/1904 – art. 97 e art. 98, riportate con alcune integrazioni nel D.d.g. 8943/2007.

Inoltre, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto, potranno in generale essere consentiti, previa autorizzazione o concessione di Polizia Idraulica:

➤ gli **interventi** che non siano suscettibili di influire negativamente né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua; la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici già esistenti nelle zone di rispetto del Pubblico Demanio Idrico si estende a opere di ristrutturazione e restauro, anche conservativo, ovvero alla realizzazione di pertinenze salvo, in quest'ultimo caso, il potere del Comune di valutare, caso per caso, il nesso potenziale esistente tra il manufatto precedente e ciò per cui si chiede la realizzazione. Gli interventi consentiti non potranno ad ogni modo prevedere aumento di superficie o volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;

➤ le **difese radenti**, eseguite a quota non superiore al piano campagna e senza determinare né il restringimento della sezione dell'alveo né la deviazione delle acque sulla sponda opposta. Dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

➤ i **muri spondali** verticali o ad elevata pendenza, la cui realizzazione dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

➤ gli **attraversamenti** quali ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere, con luce superiore a metri 6,00; essi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni della direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume *Po* "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ai sensi degli artt. 19 e 38 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I.. E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori, il cui progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica-idrologica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di metri 1,00. Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto; le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche della Autorità di Bacino del fiume Po e della Regione Lombardia;

➤ gli **attraversamenti** ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, che dovranno in ogni caso essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base alla prevista evoluzione morfologica dello stesso, e comunque adeguatamente difesi dai possibili effetti di erosione da parte delle acque;



➤ gli **scarichi** nei corsi d'acqua, intesi da un punto di vista quantitativo, i cui limiti di ammissibilità di portata sono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate; la materia è normata dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I., al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Po. In assenza di questa e di indicazioni più precise, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal "Piano di Risanamento Regionale delle Acque" (P.R.R.A.), approvato con D.C.R. 15 gennaio 2002, n. VII/402, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (manufatti dissipatori di energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Si dovranno considerare inoltre le indicazioni del D.Lgs. n. 152/1999 e del successivo D.Lgs. n. 258/2000, che disciplinano gli aspetti qualitativi delle acque, per le parti relative alla regolamentazione degli scarichi, alla concessione delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (Amministrazione Provinciale e Comunale) ed alle sanzioni previste nei confronti di chiunque non rispetti i limiti imposti dalla vigente normativa.

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica Comunale, che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il Soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica, entro 60 giorni dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano della preventiva Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica.

Per i corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica "Navarolo Agro Cremonese Mantovano", sono lavori, atti o fatti vietati, previa regolare concessione o licenza, quelli previsti nel regolamento consorziale, al quale si rimanda.

## **Articolo 9 – Autorizzazione idraulica e Concessione idraulica**

L'Autorizzazione Idraulica e la Concessione Idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, interessano quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore, o su superfici appartenenti al Demanio Idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano

occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al Demanio Idrico.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione/autorizzazione deve essere conforme al disposto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Con il D.D.G. 13 dicembre 2002, n. 25125, "Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002", la Regione Lombardia ha approvato i decreti-tipo ed i disciplinari-tipo di Polizia Idraulica, relativi ai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali, da richiedere all'Autorità Idraulica Comunale.

In questo documento si definiscono i modelli per i seguenti atti:

1. Decreto-tipo di concessione di area demaniale (All. A);
2. Disciplinare-tipo di concessione di area demaniale (All. B);
3. Decreto-tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici (All. C);
4. Disciplinare-tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici (All. D).

Tali schemi, se ritenuto opportuno, potranno essere adeguati dal Comune, secondo le disposizioni previste dal proprio ordinamento, predisponendo specifica Modulistica.

La Concessione Idraulica o Autorizzazione Idraulica viene rilasciata con apposito Disciplinare, che il Richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del Concessionario.

Pertanto:

- **L'istanza di concessione di aree demaniali, con occupazione di aree demaniali**, che interessano il sedime degli alvei dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e la relativa fascia di rispetto, dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni riportate nella Modulistica predisposta dal Comune, Autorità di Polizia Idraulica.

- **L'istanza di autorizzazione ai soli fini idraulici, senza occupazione di aree demaniali**, dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni riportate nella Modulistica predisposta dal Comune, Autorità di Polizia Idraulica.

Le istanze di concessione e/o autorizzazione di cui sopra, in linea generale, dovranno essere corredate da:

**1. Relazione tecnica:** deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere in progetto ed in particolare:

- Estremi identificativi del Soggetto Richiedente.
- Ubicazione dell'opera in progetto, con indicazione dei riferimenti catastali (Foglio, Mappale) e delle coordinate geografiche o chilometriche (UTM o Gauss-Boaga).
- Motivazioni della realizzazione dell'opera.
- Il progetto definitivo dell'opera.

- Relazione geologica, sottoscritta da tecnico competente regolarmente iscritto all'albo.
- Individuazione di vincoli ambientali e urbanistico-territoriali, con eventuali autorizzazioni paesistiche da richiedersi preventivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
- Relazione idraulica-idrologica (nel caso in cui l'opera sia, in tutto o in parte, posta all'interno dell'alveo "attivo", interessato dal moto delle acque), sottoscritta da tecnico competente regolarmente iscritto all'albo, che dimostri la compatibilità dell'opera all'indotta variazione del regime idraulico dell'elemento stesso.
- Dichiarazione motivata (nel caso in cui l'opera non interferisca con l'alveo "attivo"), con firma autentica a norma di legge di un tecnico competente, dell'assenza di interferenze tra l'opera in progetto ed il flusso delle acque nell'alveo.
- In caso di muri spondali o ad elevata pendenza, dimostrazione dell'impossibilità di soluzioni alternative a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione/concessione idraulica.
- Verifiche di compatibilità idraulica (in caso di scarichi e di muri spondali verticali o ad elevata pendenza).
- In caso di scarichi, origine delle acque scaricate e descrizione delle stesse.
- Copia di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale (in caso di richiesta di autorizzazione allo scarico).
- Eventuali pareri o autorizzazioni da parte del Consorzio di Bonifica "Navarolo Agro Cremonese Mantovano".
- Verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc..).
- Assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento dell'opera.
- Calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione alla superficie demaniale occupata dall'opera in progetto ed alla natura della stessa.
- Attestato di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, secondo il relativo Regolamento Comunale.

## 2. Elaborati grafici

- Estratto di Mappa Catastale (scala 1:2.000) con ubicazione dell'opera in progetto.
- Corografia (CTR 1:10.000) con ubicazione dell'opera in progetto.
- Profilo schematico longitudinale del corso d'acqua con indicazione dell'opera.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) nel tratto di interesse, debitamente quotate.
- Planimetria progettuale a grande scala (1:500 o superiore).
- Particolari costruttivi delle opere in c.a., se previste.
- Documentazione fotografica.
- Calcolo della superficie demaniale occupata dall'opera, secondo la proiezione perpendicolare all'orizzontale.

Ai soli fini di Polizia Idraulica, **non è ammesso il regime del 'silenzio-assenso'**, pertanto nessun intervento potrà essere eseguito senza l'esplicita Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica da parte dell'Autorità Comunale, rilasciata su presentazione della relativa istanza, effettuata secondo le indicazioni riportate nella Modulistica predisposta dal Comune, corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici sopra riportati.

Nel caso di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del

Concessionario è quello della priorità della domanda, sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente Concessionario prima della data di scadenza.

Qualora le opere che si intendano eseguire necessitino di esplicita autorizzazione del Comune anche per competenze diverse dalle funzioni di Polizia Idraulica, la richiesta può essere unificata, ma senza prescindere dagli elementi di cui sopra.

Per qualsiasi argomento che non viene espressamente trattato nel presente regolamento, si rimanda, a titolo puramente orientativo, alle indicazioni riportate nel D.d.g. n. 8943/2007, in particolare al Titolo II – Concessione Demaniale.

Relativamente alle procedure operative per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica da parte dell'Autorità Idraulica Comunale, nel D.d.g. n. 8943/2007 vengono proposte agli operatori degli Enti Competenti, nel caso in oggetto il Comune di Gussola, quelle attualmente utilizzate dalle Sedi Regionali.

A tali procedure operative di riferimento si rimanda per qualsiasi istanza di autorizzazione o concessione.

## **Articolo 10 – Autorizzazioni di attività d'uso delle acque**

Qualora le acque pubbliche di un elemento del Reticolo Idrico Minore siano oggetto di interesse per condurre, con esse, un uso legittimo, il soggetto interessato dovrà richiedere specifica Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica, che dovrà contenere:

- Estremi identificativi del Soggetto Richiedente o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
- Titolo che attesti la titolarità della concessione d'uso oppure l'attestato di avvenuta domanda di concessione.
- Documento di costituzione, se del caso, della persona giuridica titolare della concessione d'uso.
- Relazione sulle attività secondo l'uso concesso, corredata da Corografia (CTR, scala 1:10.000) e da estratto di Mappa Catastale (scala 1:2.000) con indicazione del Compensorio servito, limitatamente al territorio comunale.
- Estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque nell'elemento del Reticolo Idrico Minore e delle persone fisiche reperibili 'H24'.
- Relazione idraulica che descriva i regimi delle acque indotti dall'uso esercitato e che certifichi la compatibilità degli stessi con le caratteristiche dell'alveo. Questa relazione dovrà riferirsi anche a tutte le azioni, ordinariamente condotte, che influiscano sul flusso delle acque, ivi compresi i temporanei sistemi di rigurgito dei livelli e di smorzamento della corrente.
- Relazione inerente le periodiche attività di manutenzione ordinaria dell'alveo, delle strutture mobili o fisse e degli impianti tutti afferenti l'uso concesso.

Nessuna attività, salvo i casi di cui all'art. 8 del presente regolamento, potrà essere svolta nel Reticolo Idrico Minore senza la preventiva Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica.

L'autorizzazione o concessione di Polizia Idraulica allo svolgimento, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, di un'attività legata all'uso delle acque, condotto per titolo legittimo, è rilasciata dal Comune, previa sottoscrizione di apposita Convenzione, di durata decennale rinnovabile per accordo esplicito, che prevede il pagamento di un canone annuo pari al canone di Polizia Idraulica, di cui all'art. 16 del presente regolamento, per l'Uso Agricolo di aree demaniali, vigente ogni anno.

L'importo del suddetto canone potrà essere maggiorato in caso l'elemento venga utilizzato per convogliare acque ad esso naturalmente estranee finalizzate all'uso legittimamente esercitato.

Nella predetta Convenzione è facoltà del Comune affidare in gestione, ad ogni titolo, il corso d'acqua utilizzato, senza pretendere canone alcuno per il suo utilizzo come acquedotto, estendendo l'esenzione da tale tipo di canone già stabilita, dal comma 10 dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 2/2006, limitatamente all'occupazione, permanente o temporanea, di opere ed attrezzature condotte dal Concessionario per la realizzazione dell'uso concesso. In questo caso, eventuali soggetti terzi che hanno o dovessero avere attività e/o opere interferenti con il corso d'acqua, dovranno chiedere apposita autorizzazione o concessione di Polizia Idraulica al Comune, ai sensi del presente regolamento, sulla quale il Concessionario sarà chiamato ad esprimere parere, quantunque non vincolante.

## **Articolo 11 – Autorizzazioni di attività d'uso delle superfici**

Qualora le superfici del Reticolo Idrico Minore, non occupate dalle acque, neppure temporaneamente, siano oggetto di interesse per condurre, su di esse, un uso legittimo, il soggetto interessato dovrà richiedere specifica Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica, che dovrà contenere:

- Estremi identificativi del Soggetto Richiedente o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
- Documento di costituzione o certificazione pubblica, se del caso, della persona giuridica.
- Relazione esplicativa delle attività che si svolgono o si intendono svolgere sulle aree, corredata da Corografia (CTR, scala 1:10.000) e da estratto di Mappa Catastale (scala 1:2.000) con indicazione delle aree oggetto di istanza, limitatamente al territorio comunale.
- Relazione di calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, di cui all'art. 16 del presente regolamento, in proporzione all'area ed alla natura dell'uso.

Nessuna superficie, appartenente al Reticolo Idrico Minore e mai coperta, neppure temporaneamente dalle acque, potrà essere utilizzata senza la preventiva Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica, salvo i casi di cui all'art. 8 del presente regolamento. Tale Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica all'uso di dette aree, limitatamente alle superfici del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune previa sottoscrizione di apposita Convenzione, all'interno della quale verrà quantificato l'ammontare del canone annuale da corrispondere al Comune, quale Autorità di Polizia Idraulica.

## **Articolo 12 – Variante alla Autorizzazione idraulica/Concessione idraulica**

Qualsiasi Variante alle opere autorizzate dal Comune dovrà essere accompagnata da specifica integrazione all'Autorizzazione Idraulica e/o Concessione Idraulica, da richiedere su apposita istanza, secondo lo schema di cui all'art. 9 del presente regolamento, limitatamente alle voci che tale modifica possano comprendere.

## **Articolo 13 – Revoca della Autorizzazione idraulica/Concessione idraulica**

Qualora, a seguito dell'attività di vigilanza, si verificassero modifiche alla Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica rilasciata dal Comune, che comportassero l'alterazione peggiorativa delle condizioni idrauliche del progetto autorizzato, ogni atto relativo all'opera ed all'uso autorizzato è revocato d'ufficio e, contestualmente, verrà erogata la relativa sanzione.

Qualora la modifica sia tale da comportare grave pericolo alla sicurezza idraulica del corso d'acqua appartenente del Reticolo Idrico Minore, il Comune emetterà Ordinanza di demolizione e/o rimozione di ogni impedimento ed ostacolo al flusso, con sostituzione da parte del Comune stesso, con rivalsa di ogni spesa sul titolare dell'autorizzazione o concessione violata, secondo scadenze temporali confacenti alla gravità della situazione.

## **Articolo 14 – Sanzioni**

Per le violazioni delle prescrizioni di Polizia Idraulica, fissate nel presente regolamento, si applica il regime sanzionatorio fissato dalla Regione Lombardia.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 47/1985, applicando il relativo regime sanzionatorio.

## **Articolo 15 – Durata della Autorizzazione idraulica/Concessione idraulica**

Ogni Autorizzazione Idraulica o Concessione Idraulica è temporanea: la durata di ciascuna è fissata nell'atto autorizzativo di cui all'art. 9 del presente regolamento. Un'indicazione orientativa della durata standard delle autorizzazioni/concessioni, anche in funzione della tipologia di opera da realizzarsi, viene riportata nel D.d.g. n. 8943/2007, al Titolo II – Concessione Demaniale, al quale si rimanda.

**Sei mesi prima della scadenza** deve essere presentata istanza di rinnovo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 9 del presente regolamento, fatta salva l'intera documentazione tecnica, sostituibile da un'autodichiarazione del titolare dell'autorizzazione o concessione, controfirmata da un tecnico competente con firma autenticata a norma di legge, nella quale si attesti che nulla è intervenuto a mutare le condizioni di fatto oggetto della precedente autorizzazione/concessione o dell'ultimo atto di rinnovo. In caso di verificata dichiarazione mendace, in aggiunta alla perseguibile fattispecie di falsa dichiarazione, si procederà come previsto, in caso di revoca, al precedente art. 13.

## **Articolo 16 – Canoni regionali di polizia idraulica**

Ogni Autorizzazione Idraulica e Concessione Idraulica è soggetta a canone annuo.

I proventi derivanti dai canoni annui di Polizia Idraulica relativi al Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale, sono calcolati secondo lo schema, definito ogni anno dalla Regione Lombardia, di cui all'All. C della D.G.R. n. 7/13950 (*"Canoni Regionali di Polizia Idraulica"*), ed introitati dal Comune di Gussola, che li utilizzerà per le spese di gestione delle medesime attività e per la manutenzione dei corsi d'acqua, oppure dal Consorzio di Bonifica "Navarolo Agro Cremonese Mantovano" nei casi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, in accordo con il Comune.

Lo schema di cui all'All. C della D.G.R. n. 7/13950 viene ripreso e brevemente descritto anche nel D.d.g. n. 8943/2007.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità Idraulica Comunale o su sua prescrizione.

I proventi derivanti dai canoni annui di Polizia Idraulica relativi ai corsi d'acqua consorziali, di competenza del Consorzio di Bonifica "Navarolo Agro Cremonese Mantovano", sono calcolati secondo il medesimo schema ed introitati dal Consorzio stesso, che dovrà provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei corsi d'acqua.

## **Articolo 17 – Disposizioni finali**

In base alla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 *"Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"*, per i disposti non modificati dalla successiva D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, si stabilisce che:

➤ le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane, secondo le indicazioni della direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po *"Progettazione degli interventi e formulazione dei programmi di manutenzione"*, di cui agli artt. 14 e 34 delle *"Norme di attuazione"* del P.A.I.;

➤ le funzioni relative alla realizzazione di opere di pronto intervento, ai sensi della L.R. n. 34/1973, sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane, in base alla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7867, relativa all'art. 3, comma 110, della L.R. n. 1/2000;

➤ la Regione Lombardia mantiene sempre le funzioni di vigilanza e controllo sull'operato dei Comuni disponendo, in caso di accertata inadempienza degli stessi, specifici interventi sostitutivi;

➤ il Comune, in caso di necessità di modificare o definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione sul Reticolo Idrico Minore dovranno

essere inviate alle Agenzie del Demanio ed, in tal caso, l'Amministrazione Comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico (ai sensi del R.D. n. 523/1904). Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e dell'art. 32, comma 3, delle "Norme di attuazione" del P.A.I..

## Articolo 18 – Reticolo Idrico Minore di competenza comunale

Si riporta di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Gussola, così come individuato, sulla base delle disposizioni della D.G.R. n. 8127/2008, all'interno dell'elaborato "Studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore".

Per ogni corso d'acqua vengono riportate le seguenti caratteristiche:

- **N. iscr. el. AA.PP.:** rappresenta il numero di iscrizione nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. n. 1775/1933, come riportato in D.G.R. 25 luglio 1986, n. 4/12028;
- **Denominazione:** rappresenta quella utilizzata nelle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M., Mappe Catastali);
- **Sbocco:** rappresenta il corso d'acqua nel quale esso si immette;
- **Caratteristiche:** così come riportato in D.G.R. n. 12028/1986;
- **Tratto vincolato:** così come riportato in D.G.R. n. 12028/1986;
- **Tratto derubricato:** così come riportato in D.G.R. n. 12028/1986.

N. iscr. el. AA.PP.	Denominazione	Sbocco	Caratteristiche	Tratto vincolato	Tratto derubricato
26	DUGALE RIOLO	FIUME PO	Nessuna rilevanza ambientale accertata	/	Tutto il corso
38	DUGALE SPINOSPESSO	CANALE DIVERSIVO CASALASCO	Nessuna rilevanza ambientale accertata	/	Tutto il corso
111	DUGALE GAIOLA	DUGALE SPINOSPESSO	Nessuna rilevanza ambientale accertata	/	Tutto il corso



**Allegato**

**R.D. 523/1904 – TITOLO UNICO – CAPO VII**

**“POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE”**

## REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523

### TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE.

#### TITOLO UNICO

#### Delle acque soggette a pubblica amministrazione

#### CAPO VII

#### Polizia delle acque pubbliche

**93.** Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

**94.** Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

**95.** Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto <sup>(74)</sup>.

*(74) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.*

**96.** Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette

concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

*b)* le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

*c)* lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

*d)* la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

*e)* le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

*f)* le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

*g)* qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

*h)* le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

*i)* il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

*k)* l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

*l)* qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

*m)* i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

*h)* lo stabilimento di molini natanti <sup>(75)</sup>.

(75) *Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.*

**97.** Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

*a)* la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

*b)* la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

*c)* i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera *c*);

*d)* le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

*e)* la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

*f-g-h-i)* ... <sup>(76)</sup>.

*k)* la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

*l)* il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

*m)* l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione <sup>(77)</sup>.

(76) *Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

(77) *L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:*

*«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.*

*Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.*

*Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.*

*«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.*

**98.** Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) ... <sup>(78)</sup>;

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti

canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti <sup>(79)</sup>;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti <sup>(80)</sup>;

f)... <sup>(81)</sup>.

(78) *Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

(79) *L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:*

*«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.*

*Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.*

*Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.*

*«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.*

(80) *L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:*

*«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.*

*Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.*

*Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.*

*«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.*

*(81) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

**99.** Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria <sup>(82)</sup>.

*(82) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:*

*«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.*

*Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.*

*Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.*

*«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.*

**100.** I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

**101.** È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio<sup>(83)</sup>.

(83) *Vedi nota all'art. 95.*



---

Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 8 in data 23 Marzo 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla Deliberazione di approvazione, addì **22 Maggio 2012**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

La Deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data **1° Giugno 2012**, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **4 Giugno 2012** ed entra in vigore dal **19 Giugno 2012**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---